

Tribunale Ordinario di Palermo

SEZIONE TERZA CIVILE

VERBALE DI UDIENZA CON TRATTAZIONE SCRITTA

Il giorno 09.07.2024, il Giudice dott.ssa Elisabetta La Franca, alle h 16,00 apre il verbale relativo alla causa portante il n. di R.G. 13935 dell'anno 2020 promossa da

[REDACTED]

CONTRO

SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI

- Visto il provvedimento del 28.04.2023 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza odierna, ed è stato assegnato alle parti il termine per il deposito di note scritte;
- preso atto della regolare comunicazione del detto provvedimento alle parti costituite;
- rilevato che le parti hanno depositato le note scritte autorizzate, in sostituzione della trattazione orale dell'udienza;
- considerato che con le dette note le parti hanno manifestato la volontà di ottenere un provvedimento decisorio della presenta controversia;

P.Q.M

Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le dette note scritte autorizzate, gli atti di causa, telematici e non, tutti versati in atti; tenuto conto dell'attività istruttoria espletata; provvede come di seguito

Il Giudice

Elisabetta La Franca



Repubblica Italiana

In Nome Del Popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Palermo

SEZIONE TERZA CIVILE



in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Elisabetta La Franca, nelle modalità della trattazione scritta ex art. 83 comma 7 lett. H d.l 17.03.2020 n. 18, ha pronunciato e pubblicato la seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta al n° 13935 / 2020 R.G. vertente

TRA

████████████████████ rappr.ta e difesa dall'avv. ██████████ giusta procura
in atti

ATTORE

E

SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI, in persona del suo legale rappr.te pro tempore,
rappr.to e difeso dall'avv. DIEGO FERRARO giusta procura in atti,

CONVENUTA

E

████████████████████, in persona del suo legale rappr.te pro tempore, rappr.to e difeso
dall'avv. ██████████, giusta procura in atti

CONVENUTA

E

████████████████████, rappr.to e difeso dagli avv.ti ██████████
█████████ giusta procura versata in atti

CONVENUTO

OGGETTO: condannatorio

Il Tribunale Ordinario di Palermo

SEZIONE TERZA CIVILE

in persona del Giudice Monocratico Elisabetta La Franca, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede :

rigetta la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice e dichiara interamente compensate le spese di lite. Le spese di C.T.U rimangono a carico della parte che le ha anticipate.





Motivi della Decisione

Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09.

Oggetto del presente giudizio è la domanda, avanzata dall'attrice, volta ad ottenere il risarcimento del danno fisico e non, patito dalla stessa, in conseguenza del sinistro occorso in [REDACTED] nel [REDACTED]. Precisava invero, l'attrice che in data 04.08.2019, mentre stava attraversando la detta via, veniva investita dal motociclo [REDACTED] il cui conducente, [REDACTED] procedeva a velocità sostenuta senza avvedersi della presenza del pedone.

La pretesa risarcitoria formulata da parte attrice non si è rivelata fondata, e non può quindi trovare accoglimento.

In punto di diritto si osserva che, l'art. 2054 c.c. primo comma nello statuire “ *il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno*”, oltre che imporre ai conducenti degli autoveicoli un comportamento particolarmente oculato e prudente, deroga alle comuni regole probatorie della responsabilità civile invertendo l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.. L'articolo 2054 c.c., infatti, introduce in capo al conducente dell'autoveicolo, una presunzione di colpa iuris tantum superabile soltanto provando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno o comunque dimostrando che non v'era da parte sua una reale possibilità di evitare l'incidente, in assenza di tale prova il conducente del veicolo va, comunque, considerato responsabile dell'occorso.

La Suprema Corte, sul punto ha ribadito che “*Il conducente del veicolo, oltre a dover rispettare le norme generiche di prudenza ed ex [art. 140 C.d.S.](#), ha altresì l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze e trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a*



superarle senza danno altrui. Il conducente del veicolo può essere esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, solo qualora la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola a produrre l'evento.

Pertanto il conducente di un veicolo per andare esente da responsabilità è tenuto a dimostrare due circostanze: **aver rispettato il codice della strada** (ad esempio, non essere stato distratto dal cellulare, non aver superato i limiti di velocità, ecc.); **aver fatto di tutto per evitare il pedone**, anche ricorrendo a manovre di emergenza (quindi adeguando la propria velocità non solo ai limiti ma anche alla particolare condizione della strada e dell'orario dell'attraversamento).

Nel caso di specie, la compagnia di ass.ni convenuta non ha contestato il verificarsi del sinistro, ma la dinamica così come rappresentata da parte attrice in citazione, oltre che il quantum richiesto. Inoltre nell'evidenziare e specificare gli oneri probatori dell'attore sui fatti di cui in citazione, assumeva poi la sussistenza di una esclusiva responsabilità della sig.ra [REDACTED] nel sinistro per cui è giudizio o comunque certamente la concorrente responsabilità della stessa per avere attraversato fuori dalle strisce pedonali ed immettendosi repentinamente lungo la sede stradale ed a passo veloce, si da impedire al conducente del veicolo di adottare qualsivoglia manovra di emergenza per evitare l'impatto.

A parere di questo decidente l'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio ha permesso di fare chiarezza sulla dinamica del sinistro, sulla sua verifica e sulle perplessità sollevate dalla compagnia in punto di nesso di causalità. Particolare rilievo sulla dinamica del sinistro hanno assunto le dichiarazioni testimoniali rese dal teste [REDACTED] il quale, premettendo di avere assistito personalmente all'accaduto sinistro in quanto, al momento della sua verifica si trovava lungo la strada percorsa dal sig. [REDACTED], ha confermato la prospettazione del fatto così come narrato dallo stesso [REDACTED] in comparsa e dalla compagnia convenuta, riferendo, "... *Mentre camminavo davanti a me vi erano un paio di macchine non di più, ho visto una donna uscire dal portello posteriore lato conducente di un'autovettura in sosta su [REDACTED] all'altezza di [REDACTED]*



La signora scesa dall'autovettura , in un punto di in cui non vi erano né strisce pedonali né semaforo, ha attraversato la strada senza guardare se provenissero auto dal lato sinistro e con passo veloce si stava dirigendo lungo il lato opposto della carreggiata. Nel frattempo sopraggiungeva la moto del sig. che si è scontrato contro il pedone. Preciso che il viale nel punto in cui si è verificato il sinistro era a doppio senso di circolazione. Io ed il sig. eravamo con direzione verso e la signora attraversava dalla nostra destra verso sinistra. ...” e ancora “ Il sig. non procedeva ad alta velocità ma nel tentativo di evitare il pedone è finito nell'altra semicarreggiata di viale La signora ha attraversato velocemente la strada quindi comunque la signora se non fosse stata investita dalla moto del sig. sarebbe stata comunque investita da qualche altro mezzo. Il sig. ha frenato ma comunque l'impatto vi è stato. A seguito dell'impatto la signora è caduta a terra e tutti i veicoli si sono fermati anche quelli dell'altra parte della carreggiata. Nell'auto in sosta da cui era scesa la signora, vi erano persone anziane ed oltre al conducente che era un uomo vi erano altre due donne. Il pedone investito è sceso dall'auto, lato veicolare e non dal lato del marciapiede. Lo stesso giorno dell'incidente io ed il sig. siamo andati al dove avevano trasportato la signora. Siamo entrati ed abbiamo parlato con il figlio ed i componenti della macchina. Ed in quella occasione il figlio ci disse che il pedone investito, e quindi la madre aveva problemi alla vista e che chiedeva sempre agli amici di accompagnarla davanti il portone di casa. ...”

Di contro, i testi indotti da parte attrice non hanno visto il momento dell'impatto, ma hanno riferito di avere soltanto sentito il rumore e visto la sig.ra a terra, senza nulla riferire circa la reale dinamica del sinistro, circa la velocità del veicolo investitore né circa la condotta del pedone.

La prospettazione dei fatti, così come narrati in citazione, non sono stati confermati dai testi indotti da parte attrice, anzi smentiti dalle dichiarazioni rese dal teste e sopra in parte riportate, la cui attendibilità non è stata posta in discussione, né vi è motivo di dubitarne anche



perché coincidenti ed in linea con quanto dichiarato dal sig. [REDACTED] all'accertatore e dal teste [REDACTED] sentito in via stragiudiziale.

Conclusivamente, considerato che il conducente della moto ha fornito prova della sua diligente condotta di guida, il teste ha infatti riferito circa la velocità non sostenuta del sig. [REDACTED] e circa la sua manovra di emergenza (la frenata); nonché circa la condotta **assolutamente imprevedibile ed imprudente del pedone, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.**

Invero, in virtù del disposto normativo di cui all'art. 2697 c.c., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via di azione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, considerato che tale prova non è stata fornita da parte attrice, la domanda va rigettata.

Ora, posto che nessun elemento, tale da inficiare l'attendibilità della deposizione del teste [REDACTED] può, in concreto, rinvenirsi nelle sue parole, può reputarsi che le circostanze narrate dal teste siano in piena concordanza con i fatti che il conducente convenuto, sig. [REDACTED] narra in comparsa, deve ritenersi che il sinistro si è verificato per fatti e colpe esclusive della sig.ra [REDACTED]. Di contro nessuna responsabilità può essere imputata alla società convenuta, proprietaria del mezzo investitore, ed al suo conducente sig. [REDACTED].

Come sopra riportato, invero, il teste indotto da parte convenuta, da un lato ha riferito circa il fatto che la sig.ra [REDACTED] non stesse attraversando sulle strisce pedonali e circa l'andatura veloce della stessa e dall'altro ha riferito circa la velocità moderata del conducente il motociclo e circa la manovra di emergenza dallo stessa azionata per scongiurare l'impatto.

Parte attrice, invece, non ha fornito elemento alcuno ai fini della valutazione della sussistenza di un eventuale concorso di colpa del conducente della moto *ex art. 1227 c.c.*

Tenuto conto dell'età della danneggiata e del danno patito dalla stessa a seguito del sinistro per cui è causa, si ritiene equo compensare tra le parti le spese di lite.





Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 09/07/2024

Il G.O.T

Elisabetta La Franca

Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Elisabetta La Franca in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44

